Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it
Sito Internet: campania.lnd.it

CAMPANIA

STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

COMUNICATO UFFICIALE N.12 DEL 12 NOVEMBRE 2026
TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il 12/11/2026
ha adottato le seguenti:
DELIBERE

Fasc.108
Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Avv. G. Ciappa; Avv. M. Lojacono; Avv. V. Pecorella; Dott. D. Posillipo.
Prot. 4529/1161 pfi25-26/PM/fl del 31/08/2026
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:
- il sig. **Pierdomenico Izzo**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sidus Rotondi: A) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 - 2026, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone D del campionato di Prima Categoria ad un tecnico in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;
B) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 - 2026, dal 4.10.2025 al 13.12.2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone D del campionato di Prima Categoria al sig. Giuseppe Iuliucci nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;
- il sig. **Giuseppe Iuliucci**, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Sidus Rotondi: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 - 2026, dal 4.10.2025 al 13.12.2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Sidus Rotondi militante nel girone D del campionato di Prima Categoria pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;
- il sig. **Fernando Tedino**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Antonio Tedino:
A) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 - 2026, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone D del campionato di Seconda Categoria ad un tecnico in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;
B) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 – 2026, affidato
- il sig. **Cesare Geppino**, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Sidus Rotondi: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 - 2026, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società

A.S.D. Antonio Tedino militante nel girone D del campionato di Seconda Categoria pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;
- il sig. **Roberto Giuseppe Iorio,** all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Azzurra Paupisi Next Generation: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 - 2026, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone D del campionato di Seconda Categoria ad un tecnico in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;
- il sig. **Antonio Napolitano**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pol. Caudium Rotondi: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dal punto 2) del Comunicato Ufficiale n. 1 dell'11.7.2025 del Settore Giovanile e Scolastico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 - 2026, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone Unico del campionato Allievi Under 17 Provinciali ad un tecnico in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;
- la società **A.S.D. Sidus Rotondi** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone D del campionato di Seconda Categoria al sig. Cesare Geppino nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; sigg.ri Pierdomenico Izzo e Giuseppe Iuliucci, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione
- la società **A.S.D. Antonio Tedino** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Fernando Tedino e Cesare Geppino, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;
- la società **A.S.D. Azzurra Paupisi** a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Roberto Giuseppe Iorio, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;
- la società **A.S.D. Pol. Caudium Rotondi** a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Antonio Napolitano, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.
La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna.
Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: la **sig. Giuseppe Iuliucci** all'epoca dei fatti dirigente della società A.S.D. Sidus Rotondi, la sanzione di mesi sei di inibizione.
Mentre per tutti gli altri deferiti si procedeva all'accesso al patteggiamento ex art. 127 CGS, come da separati allegati firmati e depositati.
Ritiene il Collegio, di accogliere le richieste di patteggiamento, e di dover confermare la richiesta avanza dalla Procura Federale per la posizione del sig. Giuseppe Iuliucci, assente all'audizione, in quanto congrua ai fatti accaduti di cui al deferimento.
Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

ritiene di applicare per: la sig. Giuseppe Iuliucci all'epoca dei fatti dirigente della società A.S.D. Sidus Rotondi, la sanzione di mesi sei (6) di inibizione;
ed a seguito di patteggiamento: il sig. Pierdomenico Izzo all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Sidus Rotondi, la sanzione di mesi cinque e giorni dieci di inibizione; il sig. Fernando Tedino, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Antonio Tedino, la sanzione di mesi cinque e giorni dieci di inibizione; il sig. Cesare Geppino all'epoca dei fatti dirigente della società A.S.D. Antonio Tedino , la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; il sig. Roberto Giuseppe Iorio all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Azzurra Paupisi Next Generation, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; il sig. Antonio Napolitano all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Pol. Caudium Rotondi, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società A.S.D. Sidus Rotondi € 667,00 di ammenda; per la società A.S.D. Antonio Tedino € 667,00 di ammenda; per la società A.S.D. Azzurra Paupisi € 534,00 di ammenda; per la società A.S.D. Pol. Caudium Rotondi € 534,00 di ammenda.
Così deciso in Napoli, in data 9.11.2026

IL PRESIDENTE T.F.T.
Avv. E. Russo

Fasc.107
Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Avv. G. Ciappa; Avv. M. Lojacono; Avv. V. Pecorella; Dott. D. Posillipo.
Prot. 3827/1087 pfi25-26/PM/ff del 6/08/2026
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:
il sig. **Antonio Scafaro,** all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Frattese 081 Game Futsal: della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 94 ter, comma 5, delle N.O.I.F. per non avere lo stesso corrisposto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, al calciatore sig. Pasquale Rainone la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 78-2025/26 del 9.3.2026, comunicato alla società Frattese 081 Game Futsal a mezzo pec del 12.3.2026;
la società **A.S.D. Frattese 081 Game Futsal** a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Antonio Scafaro, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.
La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna.
Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: la sig. **Antonio Scafaro** all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per la società **A.S.D. Frattese 081 Game Futsal** la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione corrente ed € 600,00 di ammenda.
Ritiene il Collegio che il deferimento richiesto dalla Procura Federale, debba trovare accoglimento. I fatti in questione sono provati per documenti, in particolare dal lodo emesso dal Collegio Arbitrale LND AIC; rimasto senza esecuzione entro il termine di trenta giorni.
E' stato accertato, quindi, che i deferiti non hanno ottemperato alle statuizioni del Collegio Arbitrale, omissione cui consegue la applicazioni delle sanzioni richieste dalla Procura Federale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**
Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

ritiene di applicare per: la sig. Antonio Scafaro all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per la società A.S.D. Frattese 081 Game Futsal la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2026/2027 ed € 600,00 di ammenda.
Così deciso in Napoli, in data 9.11.2026

IL PRESIDENTE T.F.T.
Avv. E. Russo

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre 30 giorni.
• tramite Addebito su Conto della Società;
• tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
• tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale); Inoltrato a:
C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Ufficio Amministrazione; email amministrazione.campania@lnd.it

Pubblicato in Napoli, lì 12 Novembre 2026

Il Segretario
Giuseppe Aversano

Il Presidente
Carmine Zigarelli